

**COMUNE DI FONTAINEMORE**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 27

**Oggetto :**

RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno **duemiladodici** addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
GIROD SPERANZA - Sindaco	Sì
VACHER AURELIO - Vice Sindaco	Sì
GIROD MARIA TERESA - Assessore	Sì
PESSION RICCARDO - Assessore	Sì
VALLOMY CARLO - Assessore	No
GIROD GIOVANNI - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il Segretario Dell'ente BIELER CINZIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIROD SPERANZA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE.

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che recita:

*Articolo 1 - Finalita' ed ambito di applicazione-*

...

*2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.*

...

RICHIAMATA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" (come modificato da norme successive, compresi i recenti comma 4-octies dell'art. [18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), e comma 1, lettera b), dell'art. [71, L. 18 giugno 2009, n. 69](#)) ed in particolare l'art.3, commi dal 27 al 32 che di seguito si trascrivono:

*27. Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche.*

*Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.*

*28. Autorizzazione per assunzioni e mantenimento delle partecipazioni.*

*L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.*

*29. Termine per la cessione delle partecipazioni vietate.*

*Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.*

*30. Trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e strumentali e rideterminazione dotazioni organiche.*

*Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.*

*31. Individuazione provvisoria delle dotazioni organiche.*

*Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.*

32.

*I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.*

CONSTATATO che la finalità della norma è quella, espressa al comma 27, di “tutelare la concorrenza e il mercato”, oltre che di arginare “il fenomeno della proliferazione di società pubbliche o miste, considerato una delle cause dell’incremento della spesa pubblica degli enti locali” (come espresso dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia - n. 3 del 27 febbraio 2008);

RILEVATO pertanto come il succitato comma 28 imponga di fatto alle Amministrazioni locali una ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette e indirette per verificarne il rispetto dei limiti previsti dalla legge, alla luce dell’impossibilità delle amministrazioni locali:

- di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
- di assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

RICHIAMATO il comma 32 dell’art.14 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” che recita:

*Art. 14. Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*

*32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.*

PRECISATO, inoltre, che il cosiddetto Decreto mille proroghe ha posticipato il termine fissato dal comma 32 dell’art. 14 del d.l. 78/2010 convertito con legge 122/2010 al 31.12.2012;

DATO ATTO che:

- il termine per determinare in merito al mantenimento o alla dismissione delle quote societarie in possesso del comune è stato fissato al 31/12/2012 come fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il quale le pubbliche amministrazioni, previa ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, devono avviare, qualora necessario le procedure per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi dei commi da 27 a 32 dello stesso articolo. Tale adempimento resta infatti confermato dal comma 32 dell'articolo 14 del dl 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010;
- con decreto ministeriale dovranno essere determinate le modalità attuative delle soprarichiamate norme ed in particolare potranno essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 32 della legge 122/2010;

RITENUTO opportuno assolvere all'obbligo di procedere alla ricognizione delle proprie partecipazioni azionarie, con determinazione in merito al mantenimento o meno delle stesse;

PRESO ATTO, altresì, che l'articolo 2, comma 28 della legge 244/2007 stabilisce che:

*28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.*

RICHIAMATO l'articolo 13 della l.r. 54/1998 che attribuisce genericamente al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze";

RICHIAMATO l'art. 2 - principi ispiratori - dello Statuto comunale vigente;

ACCERTATO, inoltre, che il Comune di Fontainemore partecipa alle seguenti forme associative a seguito di adesione a consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali che vengono sotto elencati a solo titolo ricognitivo;

DATO ATTO che il Comune di Fontainemore risulta socio delle seguenti società o aderisce ai seguenti consorzi:

<b>Società</b>	<b>Scopi statutari</b>	<b>Attività effettivamente svolta/ obiettivi di interesse pubblico</b>	<b>Quota Partecipazione</b>
IDROELETTRICA s.c.r.l.	- produzione, acquisto, vendita e autoconsumo di energia elettrica	- La partecipazione societaria consente ai Soci un notevole risparmio nel	€ 50,00 0,10%

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- progettazione, costruzione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti</li> </ul>	<p>consumo di energia elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 3, comma 4, lettera d) dello Statuto comunale vigente, sopraccitato</li> </ul>	
<p>Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. – CELVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli Enti Locali nell'ambito delle Autonomie in Valle d'Aosta;</li> <li>- funzione di rappresentanza, assistenza e tutela degli organismi associati con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli Enti Locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La partecipazione societaria consente ai soci il perseguimento degli obiettivi comuni a tutti gli Enti</li> <li>- Art. 3, comma 4, lettera d) dello Statuto comunale vigente, sopraccitato</li> </ul>	<p>1,20%</p>
<p>Società Idroelettrica Vargno S.R.L. in breve S.I.V. S.R.L.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Società di produzione di energia elettrica</li> </ul>		<p>€ 751.914,00 80,00%</p>

CONSTATATO che la IDROELETTRICA s.c.r.l. è una società di capitali e più precisamente una società cooperativa a responsabilità limitata che ha quale oggetto sociale quelli indicati nell'articolo 2602 c.c. (si veda art. 2615 - ter, c.c.);

CONSTATATO che il Comune deve necessariamente rivolgersi ad un fornitore di energia elettrica e considerato che la partecipazione alla società IDROELETTRICA è funzionale all'ottenimento di prezzi di fornitura estremamente competitivi: infatti per l'anno 2011 risultano essere inferiori di oltre il 30% rispetto ai prezzi attuali, si beneficia di una esenzione di imposta erariale pari a 3,1 €/MWh poiché tratta di energia proveniente da fonte rinnovabile utilizzata sia nelle strutture comunali che per l'illuminazione pubblica, oltre ad un ulteriore sconto di 0,40 €/MWh trimestrale quale premio per la regolarità nei pagamenti;

RILEVATA, inoltre, l'assenza di pregiudizio per il mercato;

RICHIAMATA la nota del CELVA del 19/11/2010, prot. n. 6133, avente ad oggetto "clausola integrativa al contratto tipo predisposto dalla società IDROELETTRICA, del gruppo CVA, a

favore degli enti locali della Valle d'Aosta”, ricevuta il 22/11/2010, prot. n. 4991, con la quale si comunica che il consiglio di amministrazione del CELVA ha approvato una clausola integrativa a favore degli enti locali della Valle d'Aosta, concordata con una società IDROELETTRICA, che garantisce la competitività dell'offerta rispetto alle condizioni economiche applicate da CONSIP;

RICHIAMATA la nota del 17/12/2010, prot. n. 6703 del CELVA, Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta, ricevuta il 20/12/2010, prot. n. 5387, avente ad oggetto “comunicazioni in merito al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 applicazione dell'articolo 14, comma 32” con la quale il presidente, Elso Gerandin, evidenzia quanto segue:

*"che il dettato normativo non si applica alle società con partecipazione paritaria. Essendo il CELVA, una società cooperativa, per sua natura giuridica essa riflette nella struttura e nel funzionamento della società il carattere di partecipazione paritaria dei soci. Tra le norme che disciplinano l'impresa cooperativa e che affermano l'uguaglianza dei soci nella società, assume rilievo l'articolo 2538 del codice civile, il quale stabilisce che ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero di azioni possedute, salvo l'eccezione per le persone giuridiche, qualora prevista l'atto costitutivo, alle quali può essere attribuito fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. Si rileva che la compagine sociale del CELVA è formata esclusivamente da persone giuridiche e che l'articolo 25 dello Statuto sociale dispone che ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Altra norma che rafforza il principio di uguaglianza dei soci, riferita alla gestione dei rapporti mutualistici, è quella contenuta nell'articolo 2518 del codice civile che testualmente recita: "nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento ". Tale principio recepito dall'articolo 4 dello Statuto sociale del CELVA."*

RITENUTO, quindi, sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 244/2007 per il legittimo mantenimento della suddette partecipazioni societarie, nonché adesione ai sopra elencati consorzi, e considerato altresì che la sopra citata società svolge attività di produzione di servizi di interesse generale, e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o comunque strumentale ad esse;

VISTO lo statuto della società IDROELETTRICA e dei consorzi sopra citati;

SENTITO l'intervento del Segretario comunale, Dott.ssa Bieler Cinzia, nel quale descrive brevemente contenuti normativi e le finalità delle società partecipate dal Comune;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettere d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), in ordine alla legittimità e l'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

...  
VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, i commi 1 e 2 dell'art. 13, la lettera d) del comma 3 dell'art. 21;

All'unanimità dei voti favorevoli palesemente espressi

## **D E L I B E R A**

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 27 e 28 della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Fontainemore in seno alle seguenti società, per le motivazioni formulate in premessa, sintetizzabili nel riconoscimento del fatto che la partecipazione azionaria comunale è strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali del Comune medesimo o comunque strumentali ad essere:

- a) IDROELETTRICA: partecipazione comunale € 50,00 0,10%
- b) CELVA: partecipazione comunale € 50,00 1,20%
- c) S.I.V.S.RL. partecipazione comunale €. 751.914,00 80%

DI PRENDERE ATTO che, in base alle risultanze sopra evidenziate, l'adesione a consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali o istituite ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 267/2000 alle quali il comune aderisce, è conforme al prescritto dall'articolo 2, comma 28 della legge 244/2007 autorizzandone, altresì, il mantenimento;

DI TRASMETTERE, inoltre, il presente atto alle società partecipate, indicate in premessa, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di propria competenza, secondo i principi del diritto societario contenute nel codice civile;

DI TRASMETTERE, infine, il presente atto alla sezione competente della Corte dei conti;

DI DARE ATTO che il responsabile dell'esecuzione del presente atto è il Segretario comunale.

Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to GIROD SPERANZA

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
F.to BIELER CINZIA

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 05-ott-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 07 dicembre 1998 n. 54.

Fontainemore, li 05-ott-2012

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
F.to BIELER CINZIA

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fontainemore, li 05-ott-2012

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

\_\_\_\_\_

=====

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data 05-ott-2012 ai sensi dell'art. 52 ter, della legge regionale 07 dicembre 1998 n. 54.

Fontainemore, li 05-ott-2012

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
F.to BIELER CINZIA

=====